

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE autonomie LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA e POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE	
Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali	elettorale@regione.fvg.it consiglioautonomie@regione.fvg.it autonomielocali@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 364 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 10/EL

A lista d'inoltro

Udine, data protocollo

TRASMISSIONE VIA P.E.C.

oggetto: elezioni comunali 2022. Voto domiciliare degli elettori intrasportabili. Voto dei degenti in ospedali e case di cura. Voto dei detenuti. Voto dei diversamente abili. Voto assistito. Voto degli elettori affetti da Covid-19 o sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento. Raccolta del voto presso le RSA.

Per le elezioni comunali del 12 giugno 2022 (con eventuale turno di ballottaggio per i Comuni di Azzano Decimo, Codroipo, Gorizia e Monfalcone per domenica 26 giugno), si ritiene opportuno informare in ordine all'esercizio del diritto di voto da parte di alcune categorie di elettori ammessi ad esercitarlo con procedura speciale.

La legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (*Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali*), regola i casi particolari di cui all'oggetto in maniera sostanzialmente analoga a quanto previsto dalla normativa statale (articoli 41, 48, comma 2, 49, 56, 57, 58, 59 e 60).

Il decreto legge 4 maggio 2022, n. 41 "*Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto*" disciplina, invece, la raccolta del voto degli elettori ricoverati presso strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 o sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19.

Nei successivi paragrafi da 1. a 5. si fa riferimento alle casistiche ordinarie, mentre nel paragrafo 6. ai casi correlati al Covid-19.

1. VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDONO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE (c.d. INTRASPORTABILI - NO COVID-19)

Gli elettori affetti da gravi infermità che si trovano in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e gli elettori intrasportabili perché affetti da gravissime infermità sono ammessi al voto a domicilio, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge regionale 19/2013.

Si considerano elettori intrasportabili quegli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulta impossibile anche con l'ausilio dei servizi, previsti dall'articolo 41 della legge regionale 19/2013 (e cioè del servizio di trasporto che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della sezione elettorale).

Il voto a domicilio, nelle elezioni comunali, è consentito soltanto se l'elettore dimora nell'ambito del territorio del comune del quale è elettore.

Ai fini dell'esercizio del voto al proprio domicilio, l'elettore **deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora.** Tale dichiarazione - ai sensi dell'articolo 60, comma 2, della l.r. 19/2013 - deve essere presentata in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione (ossia dal 3 maggio al 23 maggio). Tale termine, come ricordato più volte dal Ministero dell'interno, in un'ottica di garanzia del diritto al voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare, redatta in carta libera, deve riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico.

La dichiarazione deve, inoltre, essere corredata dalla certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione (28 aprile 2022); tale certificazione medica deve attestare l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'articolo 60, della l.r. 19/2013, con prognosi di almeno 60 giorni, decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità dell'accompagnatore per l'esercizio del voto (c.d. voto assistito, vedi *infra*).

Ciò premesso, **si invitano i dirigenti delle Aziende per i servizi sanitari a porre in essere ogni misura organizzativa idonea affinché venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici.**

Sono applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'articolo 41, comma 2, della l. r. 19/2013, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati non possono essere candidati, né parenti fino al quarto grado di candidati.

I sindaci dei Comuni di iscrizione elettorale verificano la regolarità e la completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare ed includono in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi, rilasciando attestazione dell'avvenuta inclusione.

Gli elenchi, distinti per sezione elettorale, indicano per ogni elettore, il nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico, specificando anche se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune.

Tali elenchi verranno consegnati ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta che i sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare che avviene per il tramite dell'Ufficio distaccato (*vedi infra*).

2. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI DEGENTI IN OSPEDALI E CASE DI CURA E DEI DETENUTI (NO COVID-19)

Ai sensi degli articoli 56 e 61 della legge regionale 19/2013, **i degenti in ospedali e altri luoghi di cura e i detenuti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, purché siano elettori dello stesso comune in cui ha sede la struttura.**

In concreto:

A) OSPEDALI E CASE DI CURA PRIVE DI REPARTI COVID-19 CON ALMENO 200 POSTI LETTO (SEZIONE OSPEDALIERA)

In queste strutture è istituita una sezione elettorale per ogni 500 posti letto o frazione di 500. Si tratta della c.d. sezione ospedaliera prevista dall'articolo 57 della l. r. 19/2013.

La sezione ospedaliera provvede anche allo scrutinio dei voti.

B) OSPEDALI E CASE DI CURA CON ALMENO 100 E FINO A 199 POSTI LETTO PRIVE DI REPARTI COVID-19 E LUOGHI DI DETENZIONE (SEGGIO SPECIALE)

In tali strutture il voto degli elettori viene raccolto da un seggio speciale composto da un presidente e da due scrutatori. Le previsioni normative di riferimento sono, in questo caso, gli articoli 58 e 61, comma 5, della l. r. 19/2013.

I compiti del seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto. Allo scrutinio delle schede provvede l'Ufficio elettorale di sezione.

C) OSPEDALI E CASE DI CURA CON MENO DI 100 POSTI LETTO PRIVE DI REPARTI COVID-19 (UFFICIO DISTACCATO)

In queste strutture il voto viene raccolto dal presidente dell'Ufficio elettorale della sezione nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori e del segretario (ufficio distaccato, costituito ai sensi dell'articolo 59 della l. r. 19/2013).

Con le stesse modalità, l'esercizio del diritto di voto deve, inoltre, essere assicurato in quelle strutture (case di riposo, strutture dedicate all'assistenza ed alla riabilitazione dei lungodegenti) che, pur non rientrando nella categoria dei presidi ospedalieri, hanno al loro interno una struttura sanitaria, anche di modesta portata, come, ad esempio, un'infermeria **(vedi anche paragrafo 6 per la raccolta del voto nelle RSA).**

Infine, devono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero, con le stesse modalità sopra illustrate, anche i tossicodipendenti degenti presso le strutture medesime.

I compiti dell'Ufficio distaccato sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto. Allo scrutinio delle schede provvede l'Ufficio elettorale di sezione.

3. PROCEDURA PER L'AMMISSIONE ALLA VOTAZIONE NEI LUOGHI DI CURA E DI DETENZIONE (NO COVID-19)

Secondo quanto previsto dagli articoli 56, comma 2 e 61, comma 2, della l. r. 19/2013, per poter esercitare il diritto di voto nel luogo di cura o di detenzione, gli interessati devono far pervenire al sindaco, per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto, apposita dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione.

Dette dichiarazioni devono pervenire al comune entro il terzo giorno antecedente la data della votazione (giovedì 9 giugno 2022 - termine peraltro meramente ordinatorio) e devono recare in calce l'attestazione del direttore sanitario, comprovante il ricovero dell'elettore, oppure l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione.

Le attestazioni devono inoltre contenere cognome, nome, luogo, data di nascita e domicilio dell'elettore nonché il numero della sezione elettorale alla quale è assegnato ed il numero di iscrizione nelle liste sezionali, dati questi ultimi desumibili dalla tessera elettorale.

Il sindaco dovrà rilasciare immediatamente ai richiedenti l'attestazione dell'avvenuta inclusione degli stessi negli appositi elenchi, che saranno successivamente consegnati ai

presidenti delle sezioni elettorali. La predetta attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura o di detenzione e dovrà essere esibita al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione o al presidente del seggio speciale, insieme con la tessera elettorale.

4. ELETTORI NON DEAMBULANTI

Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto degli elettori non deambulanti, si richiamano l'articolo 48, commi 2 e 3, della l.r. 19/2013 e le disposizioni della legge 15 gennaio 1991, n. 15 "*Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti*".

In particolare, gli elettori non deambulanti, **quando la sede della sezione dove sono iscritti non è accessibile a causa delle c.d. barriere architettoniche, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi altra sezione del comune che si trovi in una sede priva di barriere architettoniche, appositamente segnalata ed arredata.** Ciò previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'Azienda per i servizi sanitari competente, anche in precedenza e per altri scopi, oppure previa esibizione della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Tali elettori sono iscritti, a cura del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione presso il quale votano, in calce alla lista della sezione.

L'esistenza e l'ubicazione delle sezioni prive di barriere architettoniche devono essere adeguatamente pubblicizzate, attraverso l'affissione del simbolo, allegato alla legge 15/1991, nonché mediante appositi avvisi.

Con l'occasione, si rammenta che i comuni, nel giorno delle elezioni, organizzano speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza degli elettori non deambulanti alle sezioni elettorali (articolo 41, comma 1, della l. r. 19/2013).

5. VOTO ASSISTITO

Ai sensi dell'articolo 49 della l. r. 19/2013, **i non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità e i cittadini diversamente abili impossibilitati ad esprimere il voto autonomamente possono avvalersi dell'aiuto di un accompagnatore** e devono essere ammessi al voto assistito, anche previa esibizione di un certificato medico attestante che l'infermità fisica impedisce di esprimere il voto autonomamente.

Si ricorda che, come indicato da costante giurisprudenza, sono ammessi al voto assistito solo coloro che presentano un'infermità fisica. Non possono, infatti, rientrare nelle fattispecie che consentono il voto assistito le menomazioni che incidono sulla capacità intellettuale, soprattutto se fanno venir meno la capacità di scegliere a chi attribuire il proprio suffragio.

L'accompagnatore può essere individuato dal diversamente abile fra gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, **le aziende sanitarie, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati nonché delle attestazioni** di cui all'articolo 1, della legge 15/1991 per le ipotesi di cui sopra. **Si invitano, pertanto le Aziende per i servizi sanitari in indirizzo, qualora non vi abbiano già provveduto, a comunicare ai comuni di competenza** (e, per conoscenza, allo scrivente Servizio) **gli orari nei quali – nei tre giorni precedenti il voto – si procederà al rilascio dei certificati sopra indicati e, qualora possibile, anche i nominativi dei medici autorizzati.** Un tanto al fine di consentire ai comuni di informare gli elettori interessati.

Si ricorda, inoltre, che la normativa vigente prevede la possibilità dell'annotazione permanente del diritto al voto assistito su richiesta dell'interessato a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un simbolo o codice nella tessera elettorale personale. La richiesta dell'annotazione da parte dell'elettore, il quale, si ricorda, dovrà rientrare

nella casistica dei soggetti diversamente abili per cecità, amputazione delle mani, paralisi o altro impedimento di analogo gravità, deve essere corredata dalla documentazione comprovante il suo stato. In particolare, gli elettori non vedenti possono richiedere l'annotazione permanente del diritto al voto assistito anche con la mera esibizione del libretto nominativo di pensione dal quale risulti la loro cecità assoluta.

6. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER ELETTORI AFFETTI DA COVID-19 O IN CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN CONDIZIONI DI ISOLAMENTO – RINVIO

Come anticipato, il decreto legge 41/2022 ha introdotto delle importanti novità per quanto riguarda il voto degli elettori in trattamento sanitario o in isolamento domiciliare per Covid-19.

In particolare, in considerazione della situazione epidemiologica, si prevede la possibilità di **istituire ulteriori sezioni elettorali ospedaliere in tutte le strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto che ospitano reparti COVID-19**. Tali sezioni elettorali ospedaliere, provvedono, mediante seggi speciali, alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in isolamento e degli elettori ricoverati presso reparti Covid istituiti nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti letto.

Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con almeno 100 posti letto dotate di reparti Covid-19, i seggi speciali possono essere istituiti presso uno o più uffici elettorali di sezione "ordinari".

Infine, ove risulti impossibile la costituzione di seggi speciali in uno o più comuni, il decreto legge prevede la possibilità di istituire un solo seggio speciale per la raccolta del voto in due o più comuni (**seggio speciale "intercomunale"**), sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati.

In ragione di tali novità normative, che incidono sulle operazioni degli uffici per la raccolta del voto e sulle relative attività di verbalizzazione, **lo scrivente Servizio predisporrà appositi modelli** di cui si darà conto in una successiva circolare.

Sul tema, **si rinvia inoltre alle indicazioni fornite dal Ministero dell'interno, da ultimo con la propria circolare n. 49/2022, per il tramite delle competenti Prefetture-UTG**. Un tanto in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, commi 1 e 3, della legge regionale 11 marzo 2022, n. 5 "*Disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022. Modifiche alla legge regionale 19/2013*", ai sensi del quale alle elezioni comunali del 2022 si applicano le disposizioni adottate dallo Stato in materia di protocolli sanitari e di sicurezza e le altre disposizioni per garantire il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori affetti da COVID-19 o sottoposti alla misura o dell'isolamento, o comunque a ogni altra misura restrittiva sanitaria correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Ministero dell'interno ha precisato che i componenti delle sezioni ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 3, **compresi quelli che raccoglieranno il voto nelle RSA, devono essere muniti di certificazioni verdi COVID-19**, secondo quanto previsto dall'articolo 1 bis del decreto legge 44/2021, come da ultimo modificato dal decreto legge 24/2022 e ha già invitato le Aziende sanitarie ad impartire ai componenti delle sezioni elettorali e dei seggi speciali Covid-19 istruzioni sulle procedure di sicurezza sanitaria necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Inoltre, pare utile richiamare i termini entro i quali gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o di isolamento fiduciario per Covid-19 potranno essere ammessi al voto. Gli elettori interessati devono far pervenire al comune di residenza, con modalità individuate dal medesimo comune, tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione (ossia dal 2 giugno al 7 giugno) la dichiarazione di voler effettuare il voto presso il proprio domicilio, indicandone l'indirizzo esatto e un certificato medico rilasciato dall'autorità medica designata

dall'azienda sanitaria competente in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente le elezioni.

L'ufficiale elettorale del comune provvede, quindi, ad iscrivere l'elettore nella lista degli elettori ammessi al voto domiciliare ed assegna l'elettore alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima, nel caso di comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie con reparti Covid-19, ovvero al seggio speciale nel caso di comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con reparti Covid-19.

Con successiva circolare dello scrivente Servizio verranno fornite indicazioni in ordine al materiale che verrà fornito alle sezioni e ai seggi speciali Covid-19 per la raccolta del voto.

Si richiama, infine, nuovamente l'attenzione sulle indicazioni fornite dal Ministero dell'interno, sempre nella circolare n. 49/2022, in relazione alla raccolta del voto nelle strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (RSA) sia dei soggetti SARS-CoV-2 positivi, sia dei soggetti negativi in quanto fragili e vulnerabili.

Da ultimo, si ricorda ai comuni che presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono "uffici distaccati" (per la raccolta del voto domiciliare degli elettori intrasportabili o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto) o "seggi speciali" (sezioni ospedaliere con almeno 200 posti letto, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto; sezioni ospedaliere in strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti letto che ospitano reparti Covid-19 e seggi speciali Covid-19 per la raccolta del voto degli elettori ricoverati presso strutture sanitarie con meno di 100 posti letto o sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19, nonché nei luoghi di detenzione), **dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni ufficio distaccato o seggio speciale**, da utilizzarsi esclusivamente ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Raffaella Di Martino
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'inoltro

A:

Sindaci - Vicesindaci - Commissari dei comuni interessati alle elezioni

Direttori delle ASU:

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC)

Azienda per l'Assistenza Sanitaria Giuliano Isontina (ASU GI)

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Occidentale (ASU FO)

Direttore della Casa circondariale di Gorizia

Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:

Udine

Gorizia

Pordenone

Trieste